

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 35023 Anno 2020**

**Presidente: GALLO DOMENICO**

**Relatore: BELTRANI SERGIO**

**Data Udiienza: 09/10/2020**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

sostituto PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di MESSINA  
nel procedimento a carico di:

LO GRANDE TINDARO nato a RACCUJA il 04/05/1967


avverso la sentenza emessa in data 25/11/2019 dal GIUDICE di PACE di PATTI.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ETTORE  
PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza  
impugnata;

preso atto che nessuno è comparso per l'imputato e rilevata la regolarità degli avvisi di  
rito.

A long, sweeping handwritten signature in black ink, starting from the left and ending with a small loop and a dot on the right.

## RITENUTO IN FATTO

Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato LO GRANDE TINDARO per mancanza "delle condizioni di procedibilità") deducendo violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p., in presenza di rituale querela in atti (avendo la p.o. MARINO MARIA tempestivamente e ritualmente ratificato il contenuto della querela in origine proposta dal figlio).

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come indicato in epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Questa Corte, con orientamento risalente ma mai messo in discussione (Sez. 6, n. 1203 del 14/10/1980, Rv. 147652; Sez. 2, n. 9711 del 03/03/1978, Rv. 139740), sia pur in riferimento a diversa fattispecie, ha da tempo chiarito che la querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell'interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta la ratifica da parte del soggetto legittimato, che opera *ex tunc*; il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 4, n. 4937 del 12/01/2010, Rv. 246646, a parere della quale è valida la querela che esponga le ragioni a fondamento dell'atto e la volontà che il querelato sia sottoposto a procedimento penale, limitandosi a richiamare altro atto di querela, contenente le predette informazioni e la predetta manifestazione di volontà, ma invalido, perché presentato da persona non legittimata.

Il principio va condiviso e ribadito.

Secondo un insegnamento assolutamente consolidato, deve escludersi che le modalità di presentazione della querela siano sottoposte a rigide formalità: in applicazione del principio, sono state ritenute valide querele presentate alla polizia giudiziaria prive di sottoscrizione purché successivamente ratificate (Sez. 5, n. 17681 del 13/01/2010, Rv. 247221; Sez. 6, n. 4897 del 24/10/2003, dep. 2004, Rv. 227915; Sez. 7, n. 31646 del 28/05/2002, Rv. 222839), e si è ritenuto che la ratifica come querela di una precedente denuncia sia sufficiente per configurare l'atto come querela non essendo necessario, a tal fine, l'uso di formule sacramentali (Sez. 3, n. 2629 del 06/10/1981, Rv. 152696).

Analogo principio può essere affermato in riferimento alla questione in esame.



Invero, la ratifica di un atto precedente implica necessariamente il recepimento integrale del suo contenuto ed, in particolare, delle manifestazioni di volontà in esso espresse; ne consegue che, attraverso la ratifica, il soggetto ratificante esprime - anche nel caso in cui l'atto ratificato provenisse da un terzo - la volontà di farlo proprio e di confermare quanto in esso contenuto; né potrebbe in ipotesi assumere rilievo il fatto che l'atto ratificato sia invalido, perché il suo recepimento riguarda il contenuto dell'atto, mentre i requisiti di validità sostanziale e formale vanno valutati in relazione al sopravvenuto atto di ratifica.

**1.1.** L'intervenuta ratifica da parte della p.o./madre (sulla cui tempestività non è sorta, in fatto, questione) vale dunque a far proprio integralmente il contenuto della querela sporta dal figlio non legittimato.

**2.** Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata, con rinvio al medesimo Ufficio giudiziario che l'ha pronunciata per nuovo giudizio.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Patti in diversa composizione.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 9 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Domenico Gallo

